

COMUNE DI
ROSIGNANO MARITTIMO



SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DA SVOLGERSI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE.

COMMITTENTE: COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Data: 22/8/2017

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Provincia di Livorno

C.F.00118800499

REPERTORIO N.

1) COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

2)

OGGETTO: APPALTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA IN FAVORE DI SOGGETTI DISABILI DA SVOLGERSI IN AMBITO SCOLASTICO E DOMICILIARE.

IMPORTO: € oltre I.V.A al 5% .

L'anno il giorno del mese di

CONTRATTO DI APPALTO

L'annoaddìdel mese diin avanti a me,, autorizzato a norma di legge a ricevere gli atti del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO senza testi, cui i comparenti, idonei a sensi di legge, hanno d'accordo rinunciato con il mio consenso, sono comparsi:

- a) il Sig. nato a il, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente nell'interesse, in nome e per conto del Comune di ROSIGNANO MARITTIMO, codice fiscalee partita IVA, che rappresenta nella sua qualità di, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";
- b) il Sig. nato a il, residente in, via, in qualità di dell'impresa con sede in, via codice fiscale e partita IVA quale impresa appaltatrice in forma singola

(ovvero, alternativamente, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese)
capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo di imprese di tipo costituito tra essa stessa e le seguenti imprese mandanti:

1- impresa con sede in, via codice fiscale e partita IVA ;

2-

3-

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore";

componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario comunale sono personalmente certo.

PREMESSO

CHE con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____, esecutiva dal _____, è stato approvato il progetto del servizio di cui in oggetto, per l'importo complessivo di €. _____, stabilendo altresì di affidare il servizio stesso mediante procedura aperta da esperirsi con il criterio del *offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo* ;

CHE alla spesa relativa al servizio in oggetto viene fatto fronte come indicato nella citata determinazione n. _____ del _____ ;

CHE con Decreto dirigenziale n. _____ del _____, di approvazione del bando e del disciplinare di gara, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento del contratto di appalto del servizio in oggetto;

CHE con Verbale n. _____ in data _____ redatto a seguito di seduta esperita in data _____, recepito con decreto Dirigenziale n. _____ in data _____, è stata formulata la proposta di aggiudicazione del servizio in oggetto a favore dell'impresa _____, per un importo di €. _____ più I.V.A., oltre a €. _____ più I.V.A. di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto;

CHE si è provveduto alle comunicazioni dell'aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e che l'ultima di tali comunicazioni è stata inoltrata in data _____ ;

CHE è stata accettata in sostituzione della prestazione in numerario della cauzione definitiva dovuta a garanzia degli obblighi da assumere con il contratto del servizio/fornitura in argomento, la polizza fideiussoria n. _____ rilasciata in data _____ dalla _____, dell'importo di €. _____, valida dal _____ fino al _____ e comunque fino ad espressa autorizzazione di svincolo da parte del Comune; *(da inserire se prodotta la certificazione) cifra corrispondente al ...% dell'importo dovuto, in quanto la suddetta Impresa ha presentato la certificazione _____ ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;*

CHE sono stati assegnati al seguente appalto il codice CIG _____, che devono essere riportati in tutti i bonifici relativi a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore, nonché da eventuali subappaltatori e subcontraenti, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e s.m.i.;

CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che l'appaltatore è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

CHE si è ottemperato agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011;

CHE si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse di cui sopra fanno parte integrante e sostanziale del presente atto

Art. 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Signornella sua qualità e rappresentanza come sopra specificato, stipula con l'impresa che come sopra rappresentata accetta, il presente contratto di appalto del servizio indicato nella premessa e specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto per il Comune che rappresenta, e promette e si obbliga di far pagare l'ammontare del servizio nei modi e termini di cui agli articoli seguenti.

Il Signor in nome e per conto dell'impresa che rappresenta, si obbliga a far eseguire il servizio di cui in parola e si dichiara edotto degli obblighi che col presente atto viene ad assumere ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito chiamato "Codice", del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, di seguito denominato "Regolamento" per le parti non abrogate dal d.lgs. n. 50/2016, della Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m., di seguito denominata "L.R.T. n. 38/07 e s.m." per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, e si impegna, pertanto a curarne l'esatta osservanza.

L'Impresaelegge domicilio legale presso in via dove potranno validamente esser fatte tutte le comunicazioni e notifiche in dipendenza del presente contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto le parti si rifanno alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

L'importo contrattuale ammonta a Euro **oltre I.V.A al 5%** (diconsi euro/12). Non sono previsti oneri per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.

L'appalto si compone di prestazione "a misura", come specificato negli atti di progetto.

Art. 4 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del presente contratto, oltre al Capitolato speciale d'appalto, limitatamente a quanto qui non disciplinato, i seguenti elaborati:

- l'offerta tecnica presentata in sede di gara
- le polizze di garanzia

Art. 5 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto viene concesso ed accettato sotto la piena, assoluta, inderogabile e inscindibile osservanza delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità desunti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 6 VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

Nel caso in cui il Comune, tramite la Direzione dell'Esecuzione, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'esecuzione, anche in diminuzione, non sostanziali né tali da alterare la

natura generale del contratto, le stesse dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 106 del Codice; eventuali nuovi prezzi saranno concordati mediante apposito verbale.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice il Comune può ordinare, durante l'esecuzione del contratto, una variazione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'appaltatore è tenuto ad eseguire le variate prestazioni agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione di nuovi prezzi concordati, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Art. 7

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO -DURATA

L'avvio dell'esecuzione decorre dalla stipula del contratto, fatta salva l'esecuzione d'urgenza di cui all'art. 32, comma 8, del Codice. L'appalto avrà la durata dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2019. E' facoltà dell'Amministrazione avvalersi della scelta di un anno aggiuntivo per ripetizione servizi analoghi e con eventuale proroga tecnica di 6 mesi, per l'espletamento di procedure di gara, pertanto non si genera su tale facoltà alcuna obbligazione giuridica nei confronti del contraente

Art. 8

OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto di appalto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti debbono essere riportati il codice CIG _____ assegnati al presente intervento.

Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. e come individuati analiticamente all'art. 7 del capitolato speciale del presente appalto, cui si rinvia quale parte integrante di questo contratto.

Le parti prendono atto che costituisce causa di risoluzione del presente contratto di appalto l'effettuazione di anche una sola transazione senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché l'impegno a comunicare immediatamente allo Comune di Rosignano Marittimo ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere allo stesso Comune di Rosignano Marittimo copia del contratto sottoscritto.

Art. 9

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna a rispettare tutti gli oneri ed obblighi contenuti nel presente contratto, nonché nel Capitolato Speciale e nell'offerta tecnica facenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ai sensi dell'art. 24 della L.R.T. n. 38/07, è altresì fatto obbligo all'appaltatore di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

(Per le imprese che occupano un numero di dipendenti inferiore a 15 o che occupano da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni a partire dal 18.1.2000, escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

(Per le imprese che occupano più di 15 dipendenti escluso, per le imprese edili, il personale di cantiere e gli addetti al trasporto di settore oppure che abbiano effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000)

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed il Servizio dell'impiego della Provincia di, competente per il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, in data protocollo, ha confermato l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla L. 12 marzo 1999 n°68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

Art. 10 PAGAMENTI

Per le modalità dei pagamenti e del saldo, a seguito di verifica di conformità si rinvia a quanto disposto nel capitolato.

Art. 11 VERIFICA DI CONFORMITA'

Le operazioni di verifica di conformità dovranno essere concluse entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni e dovranno avvenire nel rispetto dei termini di inizio e di conclusione delle operazioni previste dal Codice.

Il certificato di verifica di conformità, soggetto a conferma da parte del Responsabile del Procedimento, non esclude la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

Art. 12 CLAUSOLA SOCIALE

Qualora abbia necessità di assumere nella propria azienda nuovo personale necessario per la gestione della struttura, dovrà ricorrere prioritariamente al personale impiegato dal precedente concessionario nella stessa struttura la cui professionalità corrisponda alle esigenze della nuova gestione. E' fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di collocamento.

Art. 13 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti del Comune, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Comune.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c. 9 del Codice.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa appaltatrice e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dal Comune prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Art. 14 SICUREZZA

Con la sottoscrizione del presente atto l'appaltatore si obbliga a rispettare ed applicare integralmente quanto previsto dal D.Lgs 81/2008 Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

Nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato, non si rilevano rischi da interferenza e conseguentemente non esiste obbligo di redazione del DUVRI di cui al D. Lgs. 81/2008.

Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'appaltatore è obbligato di attenersi a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia.

Art. 15 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle prestazioni deve essere sempre autorizzato dal Comune ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 20 della L.R.T. n. 38/07 e s.m. e 105 del Codice, tenendo presente che la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%. Eventuali variazioni di oggetto, incremento di importo o di variazione dei requisiti del subappaltatore, devono essere oggetto di nuova autorizzazione integrativa.

L'aggiudicataria è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi. Al fine di rendere possibile la verifica di quanto sopra, copie dei contratti sottoscritti dall'appaltatore con i subappaltatori ed i subcontraenti debbono essere consegnate alla stazione appaltante.

Si dà atto che in sede di offerta l'Appaltatore ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

-.....
-.....

Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'Impresa appaltatrice tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

E', altresì, a carico dell'appaltatore l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A tal fine il Concessionario è obbligato a stipulare, con una compagnia di primaria importanza, idonea polizza di garanzia di R.C.T. e R.c.o. con i seguenti massimali:

RCT per sinistro non inferiore a Euro 5.000.000,00 per danni a persone, Euro 1.500.000,00 per danni a cose e animali e Euro 1.500.000,00 polizza RCO per sinistro per persona. Tali polizze dovranno essere presentate al Comune al momento della stipula del contratto.

Art.17 CODICE ETICO

L'impresa affidataria si obbliga al rispetto delle norme di cui al codice etico delle imprese concorrenti ed aggiudicatrici di contratti pubblici del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione C.C. n. 59 del 9.4.2014, allegato alla documentazione di gara e che, in copia, è trasmesso unitamente al presente atto di cottimo.

Art. 18 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice. È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del Codice.

Art. 19 RISOLUZIONE E RECESSO-PENALI

Eventuali disservizi o inadempienze al presente contratto, verranno segnalati in forma scritta da parte dell'U.O. Servizi Sociali all'appaltatore, invitandolo ad eliminare le inadempienze entro il termine previsto dal Comune. L'appaltatore potrà presentare le proprie contro – deduzioni o adempiere nel termine previsto.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni e di non ottemperanza nel termine previsto dal comune sarà irrogata al concessionario una penale di importo pari ad Euro 500,00 per ogni violazione riscontrata, da versare entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di irrogazione della sanzione stessa.

Inoltre a seguito dell'applicazione della 5° penalità per inadempienze contrattuali il contratto è risolto.

Il contratto è risolto in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 – artt. 3 e 6 (sanzioni).

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice.

Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2.

Per l'esecuzione d'ufficio l'Amministrazione potrà disporre di tutte le somme dovute all'Impresa per prestazioni eseguite, contabilizzate o non e di quelle depositate a garanzia per cauzione e delle somme dovute o depositate a qualsiasi altro titolo.

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità contributive e/o assicurative da parte della ditta appaltatrice riscontrata tramite D.U.R.C.;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta appaltatrice risultanti da attivazione delle procedure di cui all'art. 30, comma 6, del Codice.

L'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo del Comune di Rosignano Marittimo, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

Il Comune di Rosignano Marittimo si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.

Art. 20 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Ai sensi dell'art. 208 del Codice, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Art. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore, si impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore si impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed usi non consentiti dei dati utilizzati.

Art. 22 SPESE DI CONTRATTO - IVA

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, ad eccezione dell'I.V.A. che è a carico del Comune di Rosignano M.mo, sono a totale carico dell'Impresa assuntrice del contratto, senza diritto di rivalsa e saranno prelevate dal relativo deposito già effettuato.

Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86.

Art. 23 OSSERVANZA DI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in

materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 e successive modifiche ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su ... (.....) pagine a video.

Il presente contratto viene da me, Segretario, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole disposte agli artt. 9, 11, 15, 19 e 20 del presente Contratto.

L'APPALTATORE (firmato digitalmente)

Il DIRIGENTE DEL SETTORE (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente)

Io sottoscritto, Segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).